

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 327/2012

DEL 01/02/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Cotzia Fabrizio (CUAA: CTZFRZ77E11H118Q).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 08/07/2009 il Sig. Cotzia Fabrizio ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926/2010 del 17/12/2009, veniva approvata la Graduatoria provvisoria unica Regionale delle domande relative alla prima sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 327/2012

DEL 01/02/2012

L'istanza del Sig. Cotzia si collocava nella posizione n. 118 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO

che il Sig. Cotzia ha assunto in domanda i seguenti impegni:

1) di insediarsi in un'azienda che al momento dell'insediamento avrebbe assicurato un Reddito Lordo Standard (RLS) maggiore a 10 UDE (Unità di Dimensione Economica Europea) e un fabbisogno di manodopera annua maggiore a 1 ULA (Unità Lavorativa Annuale);

2) di rispettare, nell'azienda oggetto di insediamento, i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali, alla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuto insediamento.

Per l'assunzione di detti impegni era stato attribuito alla Ditta il relativo punteggio premiante;

PREMESSO

che, in data 29/06/2010, la Ditta ha presentato il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (DSC);

PREMESSO

che, con nota prot. n. 6922 del 01/06/2011, il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto della domanda, poiché nella fase istruttoria era stato rilevato quanto segue:

1) non congruità, in relazione all'uso del suolo, tra le dichiarazioni rese in materia di condizionalità nel fascicolo aziendale e nel PSA: nel fascicolo si fa riferimento a pascolo, ortive e oliveti, mentre nel PSA si indicano terreni investiti a ortive, cereali e oliveto;

2) il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, sanità, salute delle piante e degli animali viene definito nel PSA come obiettivo da raggiungere. Viceversa, in domanda era stato dichiarato il raggiungimento di detti requisiti alla data di presentazione del PSA;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 327/2012

DEL 01/02/2012

3) nella dichiarazione sostitutiva di certificazione non viene confermato il possesso delle conoscenze e competenze dichiarate in domanda;

4) la superficie catastale dichiarata nel PSA risulta inferiore a quella condotta.

Alla Ditta veniva assegnato il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e/o documentazione. Inoltre, la Ditta veniva informata che, nell'eventualità di un accoglimento delle osservazioni, avrebbe dovuto produrre la seguente documentazione: quaderno di campagna, contratto di affitto, copia verbale organismo di controllo, certificazione di adesione all'organizzazione produttori dichiarata in domanda, certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologica, documentazione attestante la coltivazione di piante ortive (fatture sementi, lavorazione terreno, vendita prodotti);

PREMESSO

che, avverso il provvedimento di preavviso di rigetto, la Ditta, con nota pervenuta al Servizio Territoriale il 17/06/2011, ha presentato ricorso nel quale rappresenta quanto segue: *"1) nel PSA è stato confermato quanto dichiarato in domanda in relazione al rispetto degli impegni in materia di ambiente; 2) le dichiarazioni rese nel PSA sono state fatte a seguito del sopralluogo e valutazioni del Tecnico al contrario del CAA e comunque si ritiene che si possa dichiarare eventuali modifiche al PSA; 3) a causa del malfunzionamento del sistema non è stato possibile confermare nella dichiarazione sostitutiva il possesso del requisito delle conoscenze e competenze; 4) il problema relativo alla differenza tra la superficie catastale e quella condotta era già stato segnalato al CAA, e da questi ad AGEA. Considerato che stava per scadere il termine per il completamento della domanda, si è deciso con il Tecnico, il quale allo stesso tempo contattava il SIAR, di inviare comunque la pratica come previsto dalla Misura 112".* Inoltre, la Ditta sottolinea il protrarsi della fase istruttoria della domanda d'aiuto, oltre il termine previsto dal bando;

PREMESSO

che, con nota prot. N. 7981 del 30/06/2011, notificata il 07/07/2011, il Servizio Territoriale ha comunicato alla Ditta che, non esistendo un atto avverso cui

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 327/2012

DEL 01/02/2012

ricorrere gerarchicamente, il suddetto ricorso veniva considerato come memoria al preavviso di rigetto. Alla Ditta veniva assegnato un ulteriore termine di 10 giorni per la presentazione della documentazione necessaria per la conclusione dell'istruttoria, già richiesta con il preavviso di rigetto;

PREMESSO

che, con nota del 09/07/2011, la Ditta ha comunicato al Servizio Territoriale di essere sprovvista di fatture, in quanto *“nel periodo di insediamento nell'azienda, condotta da persona non impresa agricola, non vi erano ancora le possibilità economiche affinché venissero acquistati i sementi e/o le piantine delle ortive. Pertanto, tutte le coltivazioni dell'annata agraria 2010 sono state effettuate con la formazione in azienda del materiale di propagazione, e la vendita dei prodotti è avvenuta in azienda, quindi senza fatturazione come previsto dalla normativa”*. Inoltre, la Ditta segnala di aver erroneamente indicato nel PSA il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente come obiettivo da raggiungere;

PREMESSO

che il Servizio Territoriale ha ritenuto non accoglibili le controdeduzioni presentate dalla Ditta. Pertanto, in data 15/07/2011, veniva effettuato un sopralluogo in azienda al fine di accertare l'effettiva consistenza dei terreni coltivati ad ortive e chiarire così i dubbi relativi alle dimensioni aziendali. Con tale sopralluogo è stato accertato che, a fronte di Ha 1.44.00 di ortive a pieno campo dichiarati nel PSA, l'area suscettibile di essere investita a tale coltura non superava i 3500 mq, ed erano in atto coltivazioni per una superficie nettamente inferiore. Il resto della superficie si presentava come pascolo cespugliato. La Ditta non ha esibito, neanche al momento del sopralluogo, il quaderno di campagna con la descrizione delle operazioni effettuate, nè alcun documento contabile attestante la lavorazione dei terreni, considerato che non risulta detenere macchine agricole;

PREMESSO

che le dimensioni aziendali ricalcolate sulla base della situazione accertata sono risultate corrispondenti ad un Reddito Lordo Standard di 4,92 UDE e ad

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 327/2012

DEL 01/02/2012

un fabbisogno di manodopera pari a 0,31 ULA. Tali valori erano inferiori alla soglia minima di ingresso per l'ammissibilità della domanda, fissata dal bando in 8 UDE e 0,80 ULA. Pertanto, con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese n. 2967 del 19/07/2011, notificata alla Ditta con nota prot. n. 8733 del 20/07/2011, veniva adottata la decisione individuale di rigetto dell'istanza;

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 10/08/2011, nel quale la Ditta ribadisce quanto rappresentato nella nota di riscontro al preavviso di rigetto;

CONSIDERATO che non è stata dimostrata da alcun documento l'effettiva attività dell'azienda al momento della presentazione del PSA e che lo stesso Ricorrente dichiara di non poter dimostrare l'avvenuta coltivazione in quanto *"l'azienda oggetto dell'insediamento non era condotta da impresa agricola"*;

CONSIDERATO che le dimensioni aziendali accertate, pari a un RLS di 4,92 UDE e a un fabbisogno di manodopera di 0,31 ULA, risultano inferiori alle dimensioni minime aziendali di ingresso fissate dal Bando, al punto 6.2.5 lett. A, in 8 UDE e 0,80 ULA;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 12754 del 29/11/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cotzia Fabrizio (CUAA CTZFRZ77E11H118Q);

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 327/2012

DEL 01/02/2012

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato